SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

Ministero delle finanze

DECRETO 17 gennaio 2000.

Approvazione con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo e la busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2000 da parte dei soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale.

00A0527

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1999. Situazione del bilancio dello Stato. Situazione trimestrale dei debiti pubblici.

00A0498

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei capoluoghi delle aree metropolitane per fronteggiare la grave situazione delle persone in stato di povertà estrema e senza dimora.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei grandi centri urbani del territorio nazionale si è manifestata una grave situazione riguardante le persone che versano in stato di povertà estrema e che si trovano senza dimora, con l'aggravarsi dei fenomeni di marginalità sociale sottratti ad ogni forma organizzata di assistenza e di tutela della salute e della vita;

Ritenuto necessario adottare misure straordinarie per fronteggiare con provvedimenti urgenti tale stato di necessità;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 gennaio 2000 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 gennaio 2001, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni capoluogo delle aree metropolitane individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
BIANCO

00A0552

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2000.

Disposizioni urgenti per fronteggiare la grave emergenza riguardante le persone che versano in stato di povertà estrema e che si trovano senza dimora.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2001, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni capoluogo delle aree metropolitane individuate ai sensi dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, per fronteggiare l'eccezionale situazione riguardante le persone che versano in stato di povertà estrema e che si trovano senza dimora, nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge recante disposizioni per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Sentito il Ministro per la solidarietà sociale;

Avvalendosi dei poteri di cui alla legge n. 225 del 1992 ed in deroga ad ogni contraria norma;

D'intesa con il Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per fronteggiare lo stato di emergenza derivante dalla grave situazione riguardante le persone che versano in stato di povertà estrema e che si trovano senza dimora, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2000 da destinarsi, con le modalità di utilizzazione di cui all'art. 2, ad interventi di carattere straordinario aggiuntivi rispetto a quelli effettuati ai sensi della legislazione vigente. Al relativo onere si provvede, in deroga all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2000 di cui all'unità previsionale di base 21.1.3.1., capitolo 6050 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite direttamente, in deroga al disposto di cui all'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regola-

mento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, ai commissari delegati di cui all'art. 2, su apposite contabilità speciali di tesoreria.

Art. 2.

1. I sindaci dei comuni capoluogo delle aree metropolitane individuate ai sensi dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, sono nominati commissari delegati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992.

2. Le risorse finanziarie sono utilizzate per le seguenti priorità:

a) soccorso, accoglienza e assistenza delle persone indicate all'art. 1 da parte degli enti, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi senza scopo di lucro operanti nel settore;

b) realizzazione di centri e servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e l'eventuale reinserimento delle persone nella rete delle strutture di protezione sociale.

Art. 3.

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono così ripartite, anche con riguardo alla popolazione residente e all'estensione territoriale:

Torino: 3.600 milioni;

Milano: 4.200 milioni;

Venezia: 800 milioni;

Genova: 1.200 milioni;

Bologna: 1.200 milioni;

Firenze: 1.200 milioni;

Roma: 5.500 milioni;

Bari: 1.000 milioni;

Napoli: 3.700 milioni;

Trieste: 600 milioni;

Cagliari: 600 milioni;

Palermo: 1.000 milioni;

Catania: 800 milioni;

Messina: 600 milioni.

2. La residua somma di lire 4.000 milioni sarà ripartita tra i comuni di cui al comma 1 sulla base del rapporto analitico di cui all'art. 5, comma 1, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi della presente ordinanza i sindaci-commissari delegati sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica ed in particolare alle seguenti norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 11 e 16;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;

decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;

legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 19;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 16, 17, 24, 28;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 9, comma 4, per i casi di ricorso a trattativa privata;

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19.

Art. 5.

1. I sindaci-commissari delegati trasmettono ogni sei mesi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un rapporto analitico sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere.

La presente odinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A0574

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Messina.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota del 9 dicembre 1999 dell'ufficio del territorio di Messina - servizio di pubblicità immobiliare, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento dei locali del citato ufficio verificatosi in data 7 dicembre 1999 è da attribuirsi a disinfestazione;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Messina - servizio di pubblicità immobiliare, in data 7 dicembre 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 13 gennaio 2000

Il direttore compartimentale: DI GREGORIO

00A0530

DECRETO 18 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gardone Val Trompia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Gardone Val Trompia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 11 e 13 dicembre 1999, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Gardone Val Trompia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gardone Val Trompia nei giorni 11 e 13 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 gennaio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A0532

DECRETO 18 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gardone Val Trompia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Gardone Val Trompia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 11 e 13 dicembre 1999, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Gardone Val Trompia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gardone Val Trompia nei giorni 11 e 13 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 gennaio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A0533

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 gennaio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi del Commercio estero (SACE).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, concernente l'istituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE);

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che l'ordinamento della SACE è disciplinato dallo statuto, emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Visto il decreto interministeriale n. 635568 del 10 agosto 1999, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero;

Attesa l'esigenza di modificare lo statuto della SACE, per migliorare la funzionalità dell'Istituto stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 10 dello statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), emanato con decreto del 10 agosto 1999, è sostituito dal seguente:

«Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da due consiglieri del consiglio di amministrazione scelti dal consiglio stesso. Ciascuno dei consiglieri scelti dal consiglio ha lo stesso supplente nominato nel consiglio di amministrazione. Il presidente ha come supplente un consigliere di amministrazione tra quelli designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il vice presidente ha come supplente uno dei consiglieri di amministrazione designati dal Ministro del commercio con l'estero.

Alle adunanze del comitato esecutivo partecipa il direttore generale e possono assistere, previa autorizzazione del presidente, dirigenti dell'Istituto.

Il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente, il quale, su proposta del direttore generale, determina l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, normalmente, ogni due settimane.

Per la validità delle adunanze e necessaria la presenza di almeno due consiglieri, oltre a chi la presiede; è ammessa la partecipazione di non più di due supplenti. Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il segretario del consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del comitato esecutivo.

È applicabile al comitato esecutivo la disposizione di cui al penultimo comma del precedente art. 8.

I verbali delle adunanze del comitato esecutivo, sottoscritti dal presidente e dal segretario e trascritti in appositi libri, sono tenuti a disposizione del consiglio di amministrazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

00A0534

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vsto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione Ministero del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative del 18 novembre 1999 di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 ;

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa agricola «La Torre» a responsabilità limitata, con sede in Gizzeria, costituita per rogito notaio Napoleone Fiore in data 16 ottobre 1991, repertorio n. 84216, registro società n. 2406, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2952/257086;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Gizzeria Servizi» a reponsabilità limitata, con sede in Gizzeria, costituita per rogito notaio Domenico Longo in data 16 settembre 1989, repertorio n. 5263, registro società n. 2043, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2718/243481;

3) società cooperativa mista «So.Ma.Ga.», con sede in Catanzaro a responsabilità limitata, costituita il 6 luglio 1979, per rogito notaio Gaetano Bisantis, repertorio n. 87099, registro società n. 2522, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1551/173085;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «C.O.G.E.A.M.» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita il 7 febbraio 1991, per rogito notaio Carmen Infantino, repertorio n. 10820, registro società n. 5876, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2881/252673;

5) società cooperativa mista «P. D.» a responsabilità limitata, con sede in Davoli, costituita per rogito notaio Edda Rao, in data 17 novembre 1986, repertorio n. 15440, registro società n. 4498, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2396/223697;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Legno Sila» a responsabilità limitata, con sede in Cerva, costituita per rogito Tommaso Capocasale in data 4 ottobre 1974, repertorio n. 12171, registro società n. 1848, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C n. 928/134981;

7) società cooperativa agricola «CO.A.M.» a responsabilità limitata, con sede in Botricello, costituita per rogito notaio Riccardo Proto in data 4 dicembre 1981, repertorio n. 38564, registro società n. 2983, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1788/188453;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «CO.VE.CA.» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Giuseppe Iannello, in data 4 giugno 1987, repertorio n. 8739, registro società n. 1686, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2491/229693;

9) società cooperativa sociale «S. Francesco di Paola», a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 21 giugno 1995, repertorio n. 83815, registro società n. 1006, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 3107;

10) società cooperativa agricola «Agrisviluppo» a responsabilità limitata, con sede in Gimigliano, costituita per rogito notaio Gaetano Bisantis in data 29 marzo 1977, repertorio n. 60777, registro società n. 2146, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1263/153539;

11) società cooperativa di produzione e lavoro «Teorema» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Carmen Infantino in data 16 ottobre 1987, repertorio n. 21287, registro società n. 1730, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 232146;

12) società cooperativa di produzione e lavoro «Tecno Urbe» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 21 gennaio 1985, repertorio n. 17230, registro società n. 3686, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2115;

13) società cooperativa mista «Quadrifoglio» a responsabilità limitata, con sede in Falerna, costituita per rogito notaio Mario Bilangione in data 10 luglio 1990, repertorio n. 34918, registro società n. 2182, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2806/248540;

14) società cooperativa di produzione e lavoro «Nova Cultura» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Napoleone Fiore in data 2 dicembre 1978, repertorio n. 67082, registro società n. 509, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 1423/164000;

15) società cooperativa di produzione e lavoro «No.Me.As.» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Maria Grazia Gemini in data 22 novembre 1983, repertorio n. 16745, registro società n. 3411, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1995/202061;

16) società cooperativa agricola «Clara» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 14 settembre 1988, repertorio n. 58206, registro società n. 1872, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2611/237579;

17) società cooperativa agricola «C.P.A.» a responsabilità limitata, con sede in Botricello, costituita per rogito notaio Giuliana Tozzi in data 15 novembre 1985, repertorio n. 4546, registro società n. 4179, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2250/217912;

18) società coooperativa agricola «Piccola Sila» a responsabilità limitata, con sede in Platania, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 28 gennaio 1990, repertorio n. 66566, registro società n. 2230, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2848/250169;

19) società cooperativa mista «Arcobaleno» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Maria G. Gemini in data 3 marzo 1995, repertorio n. 89684, registro società n. 6822, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 3105/270563.

Catanzaro, 27 dicembre 1999

Il direttore: PISANI

00A0513

DECRETO 5 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «S. Marciano - Coop. edilizia a r.l.», in Atina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 febbraio 1999 eseguito nei confronti della società cooperativa «S. Marciano - Società coop. edilizia a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la nota prot. n. 6920 del 20 dicembre 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV/5, da cui emerge l'inopportunità di procedere alla nomina di commissario liquidatore in considerazione della presenza di una situazione patrimoniale di scarsa consistenza;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «S. Marciano - Coop. edilizia a r.l.», con sede in Atina, costituita a rogito notaio dott. Enrico Corsetti Antonini in data 28 maggio 1974, repertorio n. 37171, registro imprese n. 491, del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 616/136058, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 gennaio 2000

Il direttore: NECCI

00A0531

DECRETO 10 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Centro residenziale Habitat Costa Verde», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 settembre 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Centro residenziale Habitat Costa Verde», con sede in Taranto costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 3 gennaio 1973, repertorio n. 156495, registro imprese n. 3996 della camera di commercio di Taranto.

Taranto, 10 gennaio 2000

Il direttore: ANDRISANI

00A0536

DECRETO 10 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Falchi», in S. Giorgio Jonico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 settembre 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Falchi», con sede in S. Giorgio Jonico costituita per rogito notaio Vittoria Calvi in data 19 settembre 1996, repertorio n. 47626, registro imprese n. 339/97 della Camera di commercio di Taranto.

Taranto, 10 gennaio 2000

Il direttore: ANDRISANI

00A0535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 18 gennaio 2000:

Lombardo Concetto, notaio residente nel comune di Linguaglossa, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Giarre, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cannizzo Marco, notaio residente nel comune di Acireale, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Pistorio Patrizia, notaio residente nel comune di Rosolini, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione.

00A0518

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'«Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Roma.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1999 l'«Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Roma, è stata autorizzata ad apportare al proprio statuto le modifiche deliberate dall'assemblea con atto pubblico 21 aprile 1999, repertorio n. 115497/14183, a rogito del notaio dott. Gino Bartolomeo.

00A0538

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 gennaio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0097
Yen giapponese	105,53
Dracma greca	331,28
Corona danese	7,4455
Corona svedese	8,5865
Sterlina	0,61130
Corona norvegese	8,0770
Corona ceca	36,033
Lira cipriota	0,57703
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,12
Zloty polacco	4,1252
Tallero sloveno	199,9466
Franco svizzero	1,6102
Dollaro canadese	1,4607
Dollaro australiano	1,5215
Dollaro neozelandese	1,9623
Rand sudafricano	6,1713

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0575

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid»

Estratto decreto n. 820 del 6 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CEFONICID per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Rozzano (Milano), via Volturno 48 - Quinto de' Stampi, c.a.p. 20089, Italia, codice fiscale 09300200152.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml:

A.I.C. n. 033668017/G (in base 10), 103GXK (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano) (Italia), via Volturno, 48 (fiala solvente: produzione e controllo, operazioni terminali di confezionamento e controlli sul finito); ISF S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina 1040 (km 10,40) (flac. liof.: operazioni terminali di confezionamento in bulk e relativi controlli di processo); Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), Via Cacciamali, 34-38 (flac. liof.: operazioni terminali di confezionamento in bulk e relativi controlli di processo).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg pari a cefonicid 500 mg.

Composizione: 1 fiala solvente:

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; sodio cloruro 12 mg; acqua per preparazioni iniettabili sterile q.b. a 2 ml.

confezione: « 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml:

A.I.C. n. 033668029/G (in base 10), 103GXX (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano) (Italia), via Volturno, 48 (fiala solvente: produzione e controllo, operazioni terminali di confezionamento e controlli sul finito); ISF S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina 1040 (km 10,40) (flac. liof.: operazioni terminali di confezionamento in bulk e relativi controlli di processo); Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali 34-38 (flac. liof.: operazioni terminali di confezionamento in bulk e relativi controlli di processo).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g pari a cefonicid 1 g.

Composizione: 1 fiala solvente:

eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; sodio cloruro 15 mg; acqua per preparazioni iniettabili sterile q.b. a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0385

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperacillina»

Estratto decreto n. 831 del 9 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PIPERACILLINA per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 2 g + 1 fiala solvente 4 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pannonia, 6, c.a.p. 20133, Italia, codice fiscale 11654150157.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 2 g + 1 fiala solvente 4 ml:

A.I.C. n. 033056019/G (in base 10), 0ZJT8M (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A», nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) (Italia), via E. Bazzano n. 14 (produzione fiala solvente - confezionamento - controlli prodotto finito);

Biopharma S.r.l., stabilimento sito in Santa Palomba (Roma) (Italia), via delle Gerbere s.n.c. (ripartizione polvere in asepsi - confezionamento - controlli prodotto finito);

Get S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) (Italia), via Ludovico Ariosto, n. 15-17 (controlli prodotto finito);

Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) (Italia), via Dante Alighieri n. 71 (ripartizione polvere in asepsi - controlli in corso di fabbricazione - confezionamento).

Composizione: flaconcino polvere 2 g dati espressi per 1 flaconcino:

principio attivo: piperacillina sodica 2,08 g;

eccipiente: XXX.

Composizione: fiala solvente 4 ml dati espressi per 1 fiala solvente:

principio attivo: XXX;

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0384

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Slodiar»

Estratto decreto n. 851 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SLODIAR, nelle forme e confezioni: «2 mg compresse effervescenti» 10 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ravina di Trento (Trento), via Provincia, 2, c.a.p. 38040, Italia, codice fiscale 01420070227.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

confezione: «2 mg compresse effervescenti» 10 compresse:

A.I.C. n. 033573015 (in base 10), 100L4R (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento) (Italia), via Provina, 2 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa effervescente:

principio attivo: loperamide hydrochloride 2 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1130 mg; sodio bicarbonato 570 mg; sodio cloruro 265 mg; potassio cloruro 155 mg; glucosio anidro 500 mg; sorbitolo 228 mg; polietilenglicole 6000 30 mg; saccarina sodica 50 mg; aroma limone 70 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0383

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiofenone»

Estratto decreto n. 879 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CARDIOFENONE, nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite con film 30 compresse» «300 mg compresse rivestite con film 30 compresse» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 138 - c.a.p. 00155 Italia, codice fiscale n. 00403210586.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg compresse rivestite con film 30 compresse»;

A.I.C. n. 034012017 (in base 10), 10FYVK (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa film-rivestita contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 150 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 8 mg; carbossimetil cellulosa sodica 5 mg; lattosio 48 mg; talco 7 mg; magnesio stearato 3 mg; copolimeri metacrilici 4 mg; titanio biossido 2 mg; polietilenglicole 4000 0,8 mg;

confezione: 300 mg compresse rivestite con film 30 compresse;

A.I.C. n. 034012029 (in base 10), 10FYVX (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa film-rivestita contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 300 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 16 mg; carbossimetil cellulosa sodica 13 mg; lattosio 93 mg; talco 13,8 mg; magnesio stearato 6 mg; copolimeri metacrilici 7,2 mg; titanio biossido 0,4 mg; polietilenglicole 4000 1,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0379

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coplixol»

Estratto decreto n. 883 del 20 dicembre 1999

Specialità medicinale COPLIXOL nella forma e confezione: «2% gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml di soluzione (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Lundbeck Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fara n. 35, codice fiscale n. 11008200153.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: H. Lundbeck A/S nello stabilimento sito in Copenhagen-Valby (Danimarca); e anche da: società Pierrel p.a. nello stabilimento sito in Capua (Caserta), s.s. Appia; e anche da: società Montefarmaco p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2% gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml di soluzione.

A.I.C. n. 026890172 (in base 10), 0TNMXW (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: zuclopentixolo dicloridrato 23,64 mg, pari a base 20 mg;

eccipienti: alcol, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

schizofrenia acuta e cronica ed altre sindromi dissociative caratterizzate da sintomi quali allucinazioni, agitazioni, eccitamento psicomotorio, ostilità, aggressività e disturbi della sfera affettiva;

fase maniacale della psicosi maniaco-depressiva;

nelle sindromi mentali organiche (ritardo mentale, demenza senile) accompagnate da delirio, ipereccitabilità psicomotoria, agitazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0381

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xalazin»

Estratto decreto n. 887 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale XALAZIN, nelle forme e confezioni: «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti 400 mg «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti 800 mg, «500 mg supposte» 20 supposte 500 mg, «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour, 11 - c.a.p. 44022 Italia, codice fiscale n. 00964710388.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti 400 mg;

A.I.C. n. 033763018 (in base 10), 106CQB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico) 400 mg;

eccipienti: lattosio 101,5 mg; polivinilpirrolidone 30 mg; carbossimetilcellulosa 8 mg; carbossimetilcellulosa sodica reticolata 33,5 mg; magnesio stearato 7 mg; copolimeri metacrilici 10 mg; trietilcitrato 2,5 mg; talco 1 mg; ferro ossido giallo 1,25 mg; ferro ossido rosso 0,25 mg;

Confezione: «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti 800 mg;

A.I.C. n. 033763020 (in base 10), 106CQD (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico) 800 mg;

eccipienti: lattosio 203 mg; polivinilpirrolidone 60 mg; carbossimetilcellulosa 16 mg; carbossimetilcellulosa sodica reticolata 67 mg; magnesio stearato 14 mg; copolimeri metacrilici 20 mg; trietilcitrato 5 mg; talco 2 mg; ferro ossido giallo 2,5 mg; ferro ossido rosso 0,5 mg;

Confezione: «500 mg supposte» 20 supposte 500 mg;

A.I.C. n. 033763032 (in base 10), 106CQS (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in S. Prospero (Modena), (Italia), via della Pace n. 25/a (produzione completa).

Composizione: 1 supposta contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico) 500 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici solidi 2500 mg;

confezione: «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml;

A.I.C. n. 033763044 (in base 10), 106CR4 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione rettale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.O.C. farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese (Bologna) (Italia), via Modena n. 15 (produzione completa).

Composizione: 1 clisma contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico) 4 g;

eccipienti: silice colloidale 1,7 g; gomma xantan 0,3 g; carbossimetilcellulosa sodica 0,2 g; sodio benzoato 0,38 g; sodio metabisolfito 0,25 g; acido fosforico concentrato 0,13 g; acqua depurata 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0378

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solian»

Estratto decreto n. 890 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SOLIAN nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse, «200 mg compresse» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.B. Piranesi, 38, c.a.p. 20137, Italia, codice fiscale 06685100155.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse:

A.I.C. n. 033462019 (in base 10), 0ZX5S3 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Synthelabo Groupe, stabilimento sito in Quetigny (Francia), 6, Boulevard de l'Europe (fabbricazione, confezionamento e controlli); Sanofi-Synthelabo S.p.a. stabilimento sito in Limito di Pioltello (Milano) Italia, via Rivoltana n. 35 (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: amisulpride 100 mg;

eccipienti: amido di patate 20 mg; lattosio monoidrato 100 mg; metilcellulosa 1,4 mg; silice colloidale idrata 9,6 mg; magnesio stearato 4 mg.

confezione: «200 mg compresse» 30 compresse:

A.I.C. n. 033462021 (in base 10), 0ZX5S5 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Synthelabo Groupe, stabilimento sito in Quetigny (Francia), 6, Boulevard de l'Europe (fabbricazione, confezionamento e controlli); Sanofi-Synthelabo S.p.a., stabilimento sito in Limito di Pioltello (Milano) Italia, via Rivoltana n. 35 (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: amisulpride 200 mg;

eccipienti: amido di patate 40 mg; lattosio monoidrato 200 mg; metilcellulosa 2,8 mg; silice colloidale idrata 19,2 mg; magnesio stearato 8 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0386

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide»

Estratto decreto n. 897 del 20 dicembre 1999

È autorizzata all'immissione in commercio del medicinale generico NIMESULIDE per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse, «100 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Get S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 73 - c.a.p. 18038 Italia, codice fiscale n. 00829030089.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033071010/G (in base 10), 0ZK7X2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A nota n. 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa); G.E.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 330 mg; amido di mais 150 mg; lattosio 100 mg; sodiolaurilsolfato 5 mg; magnesio stearato 10 mg; compritol 888 ato 5 mg;

confezione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033071022/G (in base 10), 0ZK7XG (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A nota n. 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico C.T., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) (Italia), via Dante Alighieri, (semilavorato in bulk); Lamp S. Prospero, stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace, 25/A (confezionamento primario); Get S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: acido citrico monoidrato 25 mg; poliossietilen glicole 400 80 mg; maltodestrina 40 mg; aroma arancio 105 mg; sorbitolo 1642 mg; cetomacrogol 1000 8 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0375

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pregnyl»

Estratto decreto n. 906 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PREGNYL, nelle forme e confezioni: «1500 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere 1500 U.I. + 3 fiale solvente 1 ml, «5000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere 5000 U.I. + 3 fiale solvente 1 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in 5349 AB OSS, Kloosterstraat, 6, Olanda (NL).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

confezione: «1500 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere 1500 U.I. + 3 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 033717012 (in base 10), 104YSN (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: N.V. Organon stabilimento sito in OSS (Olanda), Kloosterstraat 6 (produzione delle fiale in bulk); Organon Italia S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Costarica 15-15/A (etichettatura delle fiale, inserimento nel cassonetto e astucciamento).

Composizione: fiale polvere 1500 U.I. dati espressi per 1 fiala:

principio attivo: gonadotropina corionica umana 1500 U.I.;

eccipienti: sodio carbossimetilcellulosa 0,05 mg; mannitolo 5 mg; sodio fosfato bibasico anidro 0,25 mg; sodio fosfato monobasico anidro 0,25 mg.

Composizione: fiale solvente dati espressi per 1 fiala:

principio attivo: XXX;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg; acqua per iniezioni quanto basta a 1 ml;

confezione: «5000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere 5000 U.I. + 3 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 033717024 (in base 10), 104YT0 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: N.V. Organon stabilimento sito in OSS (Olanda), Kloosterstraat 6 (produzione delle fiale in bulk); Organon Italia S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Costarica 15-15/A (etichettatura delle fiale, inserimento nel cassonetto e astucciamento).

Composizione: fiale polvere 5000 U.I. dati espressi per 1 fiala:

principio attivo: gonadotropina corionica umana 5000 U.I.

eccipienti: sodio carbossimetilcellulosa 0,05 mg; mannitolo 5 mg; sodio fosfato bibasico anidro 0,25 mg; sodio fosfato monobasico anidro 0,25 mg.

Composizione: fiale solvente dati espressi per 1 fiala:

principio attivo: XXX;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg; acqua per iniezioni quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0382

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo»

Estratto decreto n. 914 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ATENOLOLO per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «100 mg compresse», 50 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Get S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo - (Imperia), via Dante Alighieri, 73 c.a.p. 18038 Italia, codice fiscale n. 00829030089.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse», 50 compresse;

A.I.C. n. 033046018/G (in base 10), 0ZJHJ2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa); Get S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) (Italia), via Ludovico Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: magnesio carbonato 175 mg; amido 19,4 mg; sodio lauril solfato 6,6 mg; magnesio stearato 10 mg; gelatina 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale; angina pectoris; aritmia tachicardica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0370

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Planocid»

Estratto decreto n. 919 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PLANOCID, nelle forme e confezioni: «1 g compresse», 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse», 12 compresse;

A.I.C. n. 032327013 (in base 10), 0YUKC5 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l., stabilimento sito in Santa Palomba (Roma) (Italia), via delle Gerbere s.n.c. (produzione completa).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: cefradina 1 g;

eccipienti: magnesio stearato 7,5 mg; gel di silice 10 mg; cellulosa microgranulare 88,5 mg; amido di mais 60 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0380

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reofen»

Estratto decreto n. 922 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale REOFEN, nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite», 30 compresse, «300 mg compresse rivestite» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Sayonara, Sanremo (Imperia), strada Solaro, 75/77 c.a.p. 18038 Italia, codice fiscale n. 00071020085.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg compresse rivestite» 30 compresse

A.I.C. n. 033737014 (in base 10), 105L9Q (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese, 118 (produzione semilavorato e finito); Get S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) (Italia), via Ludovico Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 150 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 25 mg; sodio amido glicolato 5 mg; copolividone 14 mg; talco 7,15 mg; magnesio stearato 1 mg; titanio biossido 0,85 mg; polietilenglicole 6000 0,85 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2,15 mg;

confezione: «300 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 033737026 (in base 10), 105LB2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese, 118 (produzione semilavorato e finito); Get S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) (Italia), via Ludovico Ariosto, 15/17 (controllo qualità);

composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 300 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 50 mg; sodio amido glicolato 10 mg; copolividone 28 mg; talco 14,3 mg; magnesio stearato 2 mg; titanio biossido 1,7 mg; polietilenglicole 6000 1,7 mg; idrossipropilmetilcellulosa 4,3 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0372

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto del Consorzio per la gestione del centro di biotecnologie avanzate, in Genova

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1999 sono stati modificati gli articoli 11 e 15 dello statuto del Consorzio per la gestione del centro di biotecnologie avanzate, con sede in Genova.

00A0539

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione Gaetano Morelli - Centro per lo studio dei diritto processuale internazionale e del diritto processuale civile internazionale», in Crotone.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione denominata «Fondazione Gaetano Morelli - Centro per lo studio del diritto processuale internazionale e del diritto processuale civile internazionale», con sede in Crotone, ed è stato approvato lo statuto.

00A0540

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, recante: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero». (Legge costituzionale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2000).

La nota all'articolo 1 della legge costituzionale citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* riportata alla pag. 4, seconda colonna, deve essere sostituita dalla seguente:

— Il testo dell'art. 48 della Costituzione della Repubblica italiana, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 48. — Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

00A0549

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77